



PER COPIA CONFORME

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri***VISTA**

la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO

l'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni;

CONSIDERATO che il predetto articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, reca che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative;

TENUTO CONTO che la Comunicazione della Commissione Europea (2011) 66 del 17 febbraio 2011, dal titolo "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" afferma che l'educazione e la cura della prima infanzia (Early Childhood Education and Care - ECEC) costituisce la base essenziale per il buon esito dell'apprendimento permanente, dell'integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità;

TENUTO CONTO della Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE), nella quale, partendo dal riconoscimento dello "stretto legame tra la partecipazione dei genitori al mercato del lavoro e le condizioni di vita dei loro figli", si ribadisce l'importanza di promuovere servizi socio-educativi per la prima infanzia di qualità anche quali strumenti imprescindibili per ridurre le disuguaglianze fin dalla più tenera età;

TENUTO CONTO dei dati pubblicati dall'ISTAT nella serie "statistiche report" il 29 luglio 2014 su "L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia";



- VISTO** il Piano di azione coesione di cui alla Delibera CIPE n. 1 /2011 e, in particolare, l'allegato al secondo aggiornamento che indica tra le priorità di programmazione il rafforzamento nel Mezzogiorno dei servizi di cura per la prima infanzia (i bambini al di sotto dei 3 anni) e per gli anziani ultrasessantacinquenni;
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- CONSIDERATO** che, in assenza della previsione normativa di cui all'art.1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a legislazione previgente nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni per le finalità di cui al medesimo comma;
- RITENUTO** quindi, che la quantificazione delle risorse per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art.2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono pertanto da ritenersi escluse;
- CONSIDERATO** che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- CONSIDERATO** pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, tale esigenza riguarda la Regione Lazio per complessivi € 229.680.000 e che si rende necessario che le somme spettanti a tale Regione in base al presente decreto siano accantonate sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima entro il termine del 30 giugno 2015 delle risorse da ridurre;
- ACQUISITA** l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sancita nella seduta del 7 maggio 2015;
- SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;



COPIA CONFORME

DECRETA



PER COPIA CONFORME

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce la destinazione della quota del fondo indicato in premessa pari a 100 milioni di euro, riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni nonché i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

Art. 2

(Destinazione e criteri di riparto)

1. Le risorse della quota del fondo di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni come da tabella di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, secondo le modalità e sulla base degli indicatori di cui ai commi seguenti.
2. Le risorse sono ripartite tra le Regioni, per una quota pari ad euro 95 milioni, in base alla media ponderata dei seguenti indicatori su base regionale secondo le ultime rilevazioni disponibili dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
 - a) popolazione residente di età 0-36 mesi (al 1° gennaio 2014; peso nella ponderazione pari al 25%)
 - b) occupazione femminile di età 25-44 anni (media anno 2014; peso nella ponderazione pari al 10%)
 - c) disoccupazione femminile di età 25-44 anni (media anno 2014; peso nella ponderazione pari al 7,5%)
 - d) numero di bambini iscritti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia (al 31.12.2012; peso nella ponderazione pari al 7,5%)
 - e) **criteri utilizzati per il riparto delle risorse destinate alle Regioni afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali (peso nella ponderazione pari al 50%). Tali criteri sono utilizzati per le finalità del presente decreto transitoriamente nel solo 2015.**
3. Le risorse sono altresì ripartite a scopo perequativo, per una quota pari ad euro 5 milioni, tra le Regioni del Mezzogiorno non ricomprese nel Piano Azione Coesione – Servizi di cura, citato in premessa, in proporzione alla distanza tra la media nazionale di presa in carico, parametrata alla popolazione regionale residente 0-36 mesi, e il numero di bambini iscritti per ogni singola regione.

Art. 3

(Obiettivi)

1. Ferme restando le misure fissate nella programmazione delle singole Regioni al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo comune dell'innalzamento dei livelli di copertura territoriale della domanda di servizi socio-educativi per la prima infanzia, le risorse statali ripartite con il presente decreto sono destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) avvio di nuove strutture ovvero ampliamento dei servizi di nido e micronido a titolarità pubblica con incremento del numero degli utenti presi in carico e riduzione delle liste di attesa;



- b) estensione dei servizi di nido e micronido a titolarità pubblica mediante apertura pomeridiana e/o durante una o più mensilità nel periodo estivo;
 - c) mantenimento degli attuali livelli di servizio mediante il sostegno ai costi di gestione dei posti esistenti anche nella prospettiva della riduzione dell'importo delle rette a carico delle famiglie;
 - d) avvio di nuove strutture ovvero ampliamento di servizi integrativi di carattere socio-educativo a titolarità pubblica con incremento del numero degli utenti presi in carico.
2. Al fine di indirizzare prioritariamente l'utilizzo delle risorse all'incremento dell'offerta media nazionale di posti nei servizi di nido e micronido, la quota di risorse che le Regioni possono destinare agli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), è limitata in base alla distanza dalla media nazionale del tasso di copertura dei servizi (indicatore di presa in carico degli utenti), come definito dall'ISTAT, pari al 13,5 % dei bambini 0-36 mesi, secondo le seguenti modalità:
- a. le Regioni con un indicatore di presa in carico inferiore di tre punti percentuali alla media nazionale possono destinare agli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), una quota complessivamente non superiore ad un quarto dell'ammontare trasferito,
 - b. le Regioni con un indicatore di presa in carico compreso tra tre punti percentuali sotto la media nazionale e tre punti percentuali sopra la medesima media possono destinare agli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), una quota complessivamente non superiore ai due terzi dell'ammontare trasferito.



Art. 4

(Erogazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce l'importo pari ad euro 100 milioni di cui all'articolo 1 del presente decreto su apposito capitolo, all'uopo istituito, nel bilancio di previsione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del successivo riparto secondo le modalità di cui ai commi seguenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
2. Le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 del presente decreto. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione del 70% delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, d'intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 3.
3. L'erogazione della restante quota parte del finanziamento, pari al 30% del totale, sarà effettuata a seguito dell'invio alla presentazione di una relazione sullo stato di implementazione degli interventi e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima quota di finanziamento.
4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio, d'intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, dei flussi finanziari e, nello specifico, dei trasferimenti effettuati e degli interventi finanziati con le risorse attribuite.

5. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni si impegnano, nei limiti delle loro competenze, ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia (SINSE) già in avanzata fase di sperimentazione con il coordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Roma,

27 AGO 2015

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Chirchi



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Keyserling

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Di Pietro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2132/2015.
Roma, 7.9.2015
IL REVISORE
Seofin

IL DIRIGENTE
Amato

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 2338

17 SET 2015

IL MAGISTRATO
A

AV

PER COPIA CONFORME

ALLEGATO A

Regioni	Quote riparto 95 milioni						Quote riparto 5 milioni			Riparto complessivo
	popolazione residente 0-36 mesi	occupazione femminile 25-44 anni	disoccupazione femminile 25-44	bambini iscritti al 31.12.2012	quote FNPS	media ponderata	Risorse attribuite	quote	Risorse attribuite	
Piemonte	7,1%	8,4%	7,2%	7,0%	7,3%	7,33%	6.963.500			6.963.500
Valle d'Aosta	0,2%	0,3%	0,1%	0,5%	0,3%	0,27%	256.500			256.500
Liguria	2,2%	2,7%	2,1%	2,6%	3,1%	2,71%	2.574.500			2.574.500
Lombardia	17,6%	21,1%	10,9%	23,2%	14,4%	16,25%	15.437.500			15.437.500
Veneto	8,4%	9,9%	5,9%	7,1%	7,4%	7,75%	7.362.500			7.362.500
Friuli V.G.	1,9%	2,3%	1,4%	3,2%	2,2%	2,16%	2.052.000			2.052.000
Emilia Romagna	7,5%	9,3%	5,4%	15,6%	7,2%	7,98%	7.581.000			7.581.000
Toscana	5,9%	7,2%	6,4%	10,1%	6,7%	6,77%	6.431.500			6.431.500
Umbria	1,4%	1,7%	1,5%	1,8%	1,7%	1,61%	1.529.500			1.529.500
Marche	2,5%	3,0%	2,5%	3,3%	2,7%	2,71%	2.574.500			2.574.500
Lazio	10,2%	11,3%	10,3%	12,6%	8,8%	9,77%	9.281.500			9.281.500
Abruzzo	2,1%	2,1%	2,4%	1,5%	2,5%	2,28%	2.166.000	48,4%	2.420.500	4.586.500
Molise	0,4%	0,4%	0,6%	0,3%	0,8%	0,63%	598.500	8,4%	421.000	1.019.500
Campania	10,5%	5,8%	12,9%	2,1%	10,2%	9,42%	8.949.000			8.949.000
Puglia	6,7%	4,7%	9,5%	2,2%	7,1%	6,56%	6.232.000			6.232.000
Basilicata	0,8%	0,7%	0,9%	0,4%	1,3%	1,00%	950.000	33,1%	1.652.500	2.602.500
Calabria	3,2%	2,0%	4,8%	0,5%	4,2%	3,50%	3.325.000			3.325.000
Sicilia	8,8%	4,9%	11,3%	3,6%	9,4%	8,49%	8.065.500			8.065.500
Sardegna	2,4%	2,5%	3,8%	2,3%	3,0%	2,81%	2.669.500	10,1%	506.000	3.175.500
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	95.000.000	100,00%	5.000.000	100.000.000